

gere tale scopo, si prefigge preliminarmente di esercitare il credito agrario ai sensi della legge 23 febbraio 1887 N. 4976 (serie 3) e 29 marzo 1906 N. 100 e dei relativi regolamenti, compiendo le operazioni di cui all'art. 39 e 40 del presente Statuto.

Si propone altresì di attuare man mano le seguenti attribuzioni: 1.° Acquistare per conto proprio o di terzi, o per distribuirle ai soci e agli agricoltori in genere, sementi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative ed insetticide, merci, prodotti, bestiami, macchine, attrezzi occorrenti all'esercizio dell'agricoltura o all'inganno delle famiglie coloniche - 2.° vendere per conto proprio o di terzi i prodotti agrari dei soci e degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini proprii di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini o cantine comuni - 3.° Fare anticipazioni, contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni; - 4.° Fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di Amministrazione della società - 5.° Stabilire laboratori od officii, cantine sperimentali, lat-

274  
torie sociali ecc. per lavorazione e trasformazione dei prodotti agrari - 6.° Istituire cooperative di consumo e di produzione, al fine di offrire ai soci i generi di prima necessità al minimo costo - 7.° Assumere in gabella, direttamente dai latifondisti, terre da coltivare per conto sociale, oppure da concedere o da assegnare in lotti ai propri soci, perché le coltivino nel loro interesse - 8.° Fare saggi, analisi ed esperimenti, diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi, promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gli interessi agricoli locali, con conferenze ed insegnamenti, patenti speciali - 9.° Esercitare assicurazioni agrarie, nei limiti della zona nella quale opera la società - 10.° Costituire, mediante ritenute sui lucri delle imprese esercitate dalla società, un fondo riservato all'assistenza dei soci invalidi al lavoro - Ed ogni altro scopo diretto al miglioramento ed al benessere dell'agricoltura o delle classi agricole. Art. 3. - Per ciascuno di tali scopi, principali od accessori, la società può tenere una gestione finanziaria distinta, alla quale potrà assegnare fondi speciali, e per la quale determinerà speciali norme. Il Consiglio d'Amministrazione stabilirà le condizioni in cui i soci possano partecipare alle ope-